



Regione Siciliana



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
SISTEMA PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO



Città di Messina



PATTO PER LA "FALCE"

TRA LA REGIONE SICILIANA, L'AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA, IL COMUNE DI MESSINA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL COORDINAMENTO PROCEDURALE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI MESSINA.

La Regione Siciliana rappresentata dal Presidente della Regione On. Rosario Crocetta, domiciliato per la carica a Palermo presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, Piazza Indipendenza n.21, Palermo

L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, rappresentato dall'Assessore Avv. Carlo Vermiglio, domiciliato per la carica in via delle Croci n. 8, Palermo e per esso dall'Avv. Nunziello Anastasi, giusta delega in atti prot. n° 284 del 26/01/2016;

L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, rappresentato dall'Assessore Dott.ssa Vania Contrafatto, domiciliato per la carica in viale Campania n. 36, Palermo

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, rappresentato dall'Assessore Dott. Maurizio Croce, domiciliato per la carica in via Ugo La Malfa n.169, Palermo

E


L'Autorità portuale di Messina - Sistema portuale Messina e Milazzo, rappresentata dal Presidente Dott. Antonino De Simone, domiciliato per la carica a Messina presso la sede dell'Autorità portuale, in via Vittorio Emanuele II, n.27, Messina

Il Comune di Messina rappresentato dal Sindaco Prof. Renato Accorinti, domiciliato per la carica a Messina presso il Palazzo del Comune, in Piazza dell'Unione Europea, Messina

L'Università degli studi di Messina rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra, domiciliato per la carica a Messina, Piazza Salvatore Pugliatti n.1, Messina e per esso dal Prof. Giovanni Moschella, giusta delega in atti prot. n°4328 del 25/01/2016;

VISTI

- gli articoli 4, 5 e 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale";
- l'articolo 30 della legge regionale del 29 aprile 1985, n.21, recante "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con particolare riferimento al comma 1, articolo 15, ove è previsto che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la legge 30 aprile 1991, n.10 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
- la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione che "riconosce i porti" tra le materie a legislazione concorrente;
- la Sentenza n. 191/2013 del 28 gennaio 2013, resa dal Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile - che ha statuito l'appartenenza al demanio statale delle aree ricomprese all'interno della c.d. "Zona Falcata del Porto di Messina" ed ha escluso che proprietario possa essere considerato il Comune di Messina;
- l'Accordo negoziale interistituzionale firmato il 23.04.2014 presso la sede dell'Autorità Portuale di Messina tra l'Autorità Portuale e l'Ente Autonomo Portuale di Messina con l'avallo della Regione Siciliana;
- gli articoli 4 e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- il D.P.reg. n. 12 del 5 dicembre 2009, per come modificato ed integrato dal successivo D.P.reg. n. 6 del 18 gennaio 2013 nonché dal D.P.reg. n.27 del 22 ottobre 2014 recante il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

- visto il D.P.reg. dell'8 luglio 2014, n.23 recante "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica. Piani e programmi nel territorio della regione Sicilia."

CONSIDERATO

- che tutti gli attori interessati allo sviluppo dell'area sollecitano da tempo l'adozione di tempestive e risolutive misure finalizzate alla riqualificazione ed al rilancio economico, culturale ed ambientale dell'area portuale del comune di Messina;
- che il Piano Regolatore del Porto, di seguito PRP, è l'imprescindibile strumento di pianificazione che individua l'ambito e l'assetto complessivo del porto, specificando altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle zone interessate, tra cui ricopre notevole importanza per la Città di Messina quella denominata "Falcata";
- che risulta di preminente interesse pubblico accelerare, per quanto possibile, e semplificare il processo finalizzato ad approvare il PRP di Messina;

RITENUTO

- che ai fini del conseguimento del suddetto obiettivo è conducente promuovere, nel quadro delle rispettive competenze, articolate forme di collaborazione inter istituzionale anche per il contingentamento dei tempi di approvazione.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONVENGONO QUANTO IN APPRESSO


Articolo 1


1. Le parti si propongono di dare attuazione ad un raccordo interistituzionale in conformità a quanto stabilito nei seguenti articoli.

Articolo 2

1. L'Amministrazione Comunale di Messina e l'Autorità Portuale di Messina si obbligano entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Patto a definire i parametri urbanistici del PIO (Piano d'Inquadramento Operativo) della zona denominata FAL3 del PRP, specificando indici, standard e norme di attuazione da applicare all'interno di quelle già previste in modo generico dal PRP.

Articolo 3

1. L'Autorità Portuale (proponente) si obbliga a sottoporre, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, (Autorità Ambientale competente), il Piano ed il Rapporto ambientale che ne costituisce parte integrante. 
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 la Regione proporrà al competente Ministero delle Infrastrutture l'esercizio dei poteri sostitutivi mediante richiesta di nomina di un commissario ad acta. 
3. L'Autorità Ambientale, esaurita l'obbligatoria fase di consultazione, si obbliga a svolgere, in collaborazione con l'Autorità Portuale, entro e non oltre il termine di 30 giorni, le attività tecnico-istruttorie preliminari a predisporre il Parere motivato, nel rispetto dell'accordo tra Amministrazione Comunale e Autorità Portuale di cui all'art. 2. 

  RA

4. Esaurite le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e completati gli adempimenti di legge, la Regione procederà all'approvazione del PRP ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, entro 30 giorni.

Articolo 4


1. Tra i soggetti sottoscrittori del presente accordo, è istituito un tavolo tecnico presso l'Università degli Studi di Messina, cui compete il coordinamento d'intesa con il Comune e l'Autorità Portuale di Messina, col precipuo compito di sostenere e promuovere l'attuazione del PRP con riferimento alle zone individuate come FAL 2 e FAL3.
2. Il tavolo tecnico si riunirà entro 30 giorni dalla firma del presente accordo per definire gli impegni anche economici che ognuno degli Enti sottoscrittori dovrà assumere per consentire le azioni per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, ivi compresa la bonifica delle aree.

Articolo 5

1. Il Comune di Messina si obbliga a rinunciare a tutti i contenziosi in atto pendenti su questioni afferenti il presente accordo entro 15 giorni dall'avvio di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 3, che comunque deve concludersi entro 90 giorni.
2. In esito al comma precedente, l'Autorità Portuale rinuncerà a proporre qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della Amministrazione Comunale anche per effetto di presunti danni generati dal contenzioso estinto e/o dal mancato uso delle relative aree.

Articolo 6


1. Il presente accordo impegna le parti sottoscrittrici alla realizzazione degli obiettivi in esso contenuti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione; esso può essere rinnovato, previa richiesta scritta avanzata da una delle parti e adesione delle altre.
2. Per l'attuazione dell'accordo non derivano maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
3. Il presente accordo è pubblicato sul sito web delle rispettive amministrazioni firmatarie per gli adempimenti di cui al co. 1, art. 12 del D.L.vo 33/2013.



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the Comune di Messina, the Autorità Portuale di Messina, and the Università degli Studi di Messina.

Palermo, 26. 01. 2016

Per la Regione Siciliana:
Il Presidente della Regione
On.le Rosario Crocetta



L'Assessore regionale
per i beni culturali e per l'identità
siciliana

Avv. Carlo Vermiglio

Firma per delega

L'avv. Nunziello Anastasi



L'Assessore regionale
per l'energia e per i servizi di
pubblica utilità

Dott. ssa Vania Contrafatto



L'Assessore regionale
per il Territorio
e per Ambiente

Dott. Maurizio Croce



Per l'Autorità Portuale di Messina
Il Presidente
Dott. Antonino De Simone



Per il Comune di Messina
Il Sindaco
Prof. Renato Accorinti



Per l'Università degli studi di
Messina

Ch.mo Rettore

Prof. Pietro Navarra

Firma per delega

Il Prof. Giovanni Moschella



N.B. Ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 15, della legge 241 del 1990, il presente accordo viene controfirmato con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, o con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità dello stesso.